



REGOLAMENTO ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

QUADRIENNIO 2018/2022

(testo deliberato nella seduta del Consiglio Direttivo del giorno 3 aprile 2018)

Il Collegio ha inteso dotarsi di un regolamento per l'elezione del Consiglio Direttivo, per il quadriennio 2018/2022, che è stato approvato con Delibera del Consiglio del 3 aprile 2018.

Detto regolamento viene predisposto seguendo i dettami dell'articolo 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382 del 23.11.1944 e recepisce i pronunciamenti n.ri 18047/2010 e 24812/2011 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno mutato il proprio precedente orientamento.

Articolo 1

Convocazione Assemblea

L'Assemblea Ordinaria per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade.

La convocazione si effettua mediante avviso, inviato a tutti gli iscritti, almeno dieci giorni prima della data della prima convocazione, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dall'iscritto al Collegio.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora, oltre all'indicazione dell'oggetto dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.

La pubblicazione dell'avviso deve essere fatta sul portale web del Collegio almeno quindici giorni prima della prima convocazione e, detta pubblicazione, costituisce convocazione pubblica sostituendo, a tutti gli effetti, quella prevista sui giornali come indicato all'art. 3 del D.L.L. n. 392/1944.

Articolo 2

Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, se interviene una metà almeno degli iscritti ed, in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti.

Le operazioni di voto dell'Assemblea, in seconda convocazione, possono proseguire su più giornate purché indicate nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Collegio, assistito da due scrutatori, da lui scelti fra i presenti ed approvati dall'Assemblea.

Articolo 3

Quorum per l'elezione dei Consiglieri

Il Consiglio, così come indicato all'articolo 1 del D.L.L. n. 382/1944, per il Collegio di Udine è formato da nove componenti e, per l'elezione a Consiglieri, i candidati devono conseguire la maggioranza assoluta dei voti, costituita dalla metà più uno delle schede valide, con esclusione quindi delle nulle e di quelle bianche.

Quando, tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il Presidente dichiara nuovamente convocata l'Assemblea, per la votazione di ballottaggio.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il maggiore di età.

Articolo 4

Votazioni di ballottaggio

La votazione di ballottaggio è valida con qualsiasi numero di partecipanti ed i Candidati, che non hanno raggiunto la maggioranza assoluta in prima convocazione, potranno essere eletti solamente fra coloro che hanno ottenuto almeno un voto nella suddetta votazione.

Saranno eletti Consiglieri i candidati mancanti al raggiungimento del numero di componenti il Consiglio che hanno avuto i maggiori voti e, in caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il maggiore di età.

Articolo 5

Schede di voto

Le schede di voto, oltre alla indicazione che si tratta delle votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2018/2022, devono recare il timbro del Collegio, nove righe e, all'atto dello spoglio, viene apposto il visto del Presidente e degli Scrutatori.

Ove nella scheda sia riportato dall'elettore:

1. il voto espresso ad un candidato con il "solo cognome", verrà attribuito come valido all'iscritto all'Albo, se non vi sono omonimi, diversamente non sarà conteggiata la relativa preferenza;
2. il voto espresso ad un candidato con il "cognome esatto" ma con il "nome errato", se tale nome non corrisponde a nessun altro iscritto all'Albo, il voto sarà attribuito valido all'iscritto all'Albo con il cognome indicato esatto; ove nell'elenco dell'Albo compaiano più iscritti con lo stesso cognome, la sola preferenza sarà annullata e non conteggiata;
3. un nominativo di persona non iscritta o non in regola con il pagamento delle quote: la preferenza viene annullata ma restano valide le altre indicate;
4. un nominativo ripetuto più volte: è valida solo una preferenza restando valide le altre.

Sono nulli i voti di candidati riportati dall'elettore che, dalla sola lettura della scheda e nonostante i principi elencati nel presente regolamento, non siano identificabili in modo certo.

Sono nulle le schede che contengono segni diversi dall'espressione di voto e/o riportano un numero di preferenze superiore a nove.

A margine della scheda sarà riportata, in un riquadro, la seguente dicitura:

“Viste le sentenze nn. 18047/2010 e 24812/2011 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, **la scheda, per essere valida, deve riportare un numero di preferenze massimo di nove, possono essere indicate anche meno di nove preferenze**, tuttavia si segnala che, per ridurre eventuali voti di ballottaggio, per mancato raggiungimento del quorum, **si suggerisce di indicare tutte e nove le preferenze**.

La preferenza può essere indicata: scrivendo il cognome e nome fra gli iscritti reperibili dall'elenco disponibile al seggio purché, nel complesso, non vengano **superati nove nominativi**, in tal caso **la scheda sarà ritenuta nulla.**”

Articolo 6

Presentazione delle candidature

Ogni Geometra iscritto all'Albo, purché in regola con le quote di iscrizione degli anni precedenti all'Assemblea, può proporre la propria candidatura che deve essere presentata personalmente, in forma di autocertificazione, sino all'apertura del seggio elettorale.

Tutte le candidature, regolarmente presentate, saranno riportate in un elenco, ordinato secondo il criterio della progressione alfabetica del cognome e senza alcuna indicazione di eventuali cariche, che sarà affisso all'esterno della stanza di votazione.

Potranno essere presentate, con l'affissione all'esterno della stanza di votazione, liste di candidati purché vi sia una richiesta, firmata da tutti i componenti che, comunque, devono aver presentato la propria candidatura nelle modalità precedentemente indicate.

Non saranno in alcun modo prese in considerazione richieste presentate in altra forma (posta, e-mail, fax) rispetto a quella indicata al primo comma del presente articolo.

Articolo 7

Norme generali

Durante le votazioni è vietato fare propaganda elettorale all'interno del seggio e, nelle sedute durante le votazioni, non è consentito sostare nella stanza di votazione oltre il tempo necessario per esprimere il voto.

Il presente regolamento è pubblicato sul portale web del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Udine e sarà esposto all'interno della Sede del Collegio e nel seggio elettorale.

Per tutto quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento sono fatte salve le norme generali indicate nel Decreto Legislativo Luogotenenziale del 23 novembre 1944 n. 382 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – del 23.12.1944 n. 98.